

Accordo

ANMIL - Fondazione Consulenti per il Lavoro

L' ANMIL, con sede legale in Roma, Via Adolfo Ravà, 124 in persona del proprio legale rappresentante, Franco Bettoni, ha richiesto ed ottenuto, in data 09/08/2010, autorizzazione all'esercizio a tempo indeterminato dell'attività di intermediazione nell'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez. III 17.03.2008, di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. 276/2003.

E

La Fondazione nazionale dei Consulenti Del Lavoro, soggetto autorizzato a svolgere attività intermediazione ed ha conseguito l'accreditamento ai servizi per il lavoro, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con provvedimento dell'8/02/2017, in persona del proprio legale rappresentante Mauro Capitanio

di seguito denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- L'ANMIL è la principale Associazione a livello nazionale che si occupa di disabilità in ambito lavorativo, con l'obiettivo di realizzare un sistema di tutela globale integrata dei propri associati;
- L'ANMIL è attualmente riconosciuta come Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, vedove e orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979).
- L'ANMIL assiste e tutela gli infortunati da oltre 70 anni, con iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sul tema della prevenzione degli infortuni e sulle politiche per la sicurezza, a favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle vittime di infortuni e malattie professionali e, più in generale, di tutte le persone con disabilità
- ANMIL possiede una banca dati di lavoratori infortunati sul lavoro, e non solo, che possono essere inseriti o reinseriti nel mondo del lavoro, con informazioni tutte disponibili a livello territoriale;
- ANMIL attraverso ANMIL SPORT segue e sostiene attività e manifestazioni sportive per promuovere l'inclusione sociale, anche grazie alla collaborazione di testimoni importanti (Alex Zanardi) e alla presenza in manifestazioni di grande impatto (Campionato di società in Handbike)

Accordo ANMIL - Fondazione Consulenti per il Lavoro

L' ANMIL, con sede legale in Roma, Via di, Codice Fiscale e Partita IVA, e-mail, in persona del proprio legale rappresentante e ha richiesto ed ottenuto, in data 09/08/2010, autorizzazione all'esercizio a tempo indeterminato dell'attività di intermediazione nell'albo informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez. III 17.03.2008, di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. 276/2003.

E

La Fondazione nazionale dei Consulenti Del Lavoro, soggetto autorizzato a svolgere attività intermediazione ed ha conseguito l'accreditamento ai servizi per il lavoro, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con provvedimento dell'8/02/2017, in persona del proprio legale rappresentante Mauro Capitanio

di seguito denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- L'ANMIL è la principale Associazione a livello nazionale che si occupa di disabilità in ambito lavorativo, con l'obiettivo di realizzare un sistema di tutela globale integrata dei propri associati;
- L'ANMIL è attualmente riconosciuta come Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui è affidata la tutela e la rappresentanza delle vittime di infortuni sul lavoro, vedove e orfani dei caduti (D.P.R. 31 marzo 1979).
- L'ANMIL assiste e tutela gli infortunati da oltre 70 anni, con iniziative tese a migliorare la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e di reinserimento lavorativo, a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni sul tema della prevenzione degli infortuni e sulle politiche per la sicurezza, a favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle vittime di infortuni e malattie professionali e, più in generale, di tutte le persone con disabilità
- ANMIL possiede una banca dati di lavoratori infortunati sul lavoro, e non solo, che possono essere inseriti o reinseriti nel mondo del lavoro, con informazioni tutte disponibili a livello territoriale;
- ANMIL attraverso ANMIL SPORT segue e sostiene attività e manifestazioni sportive per promuovere l'inclusione sociale, anche grazie alla collaborazione di testimoni importanti (Alex Zanardi) e alla presenza in manifestazioni di grande impatto (Campionato di società in Handbike)



- La Fondazione nazionale dei Consulenti del Lavoro è soggetto autorizzato a svolgere attività intermediazione ed ha conseguito l'accreditamento ai servizi per il lavoro, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) con provvedimento dell'08/02/2017. Opera quindi su tutto il territorio nazionale per garantire ai disoccupati l'accesso all'assegno di ricollocazione.
- La Fondazione Consulenti del il Lavoro è l'Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è presente su tutto il territorio nazionale per il tramite dei Consulenti del Lavoro "DELEGATI" che ne costituiscono sedi operative, talvolta anche differenziate per tipologie di servizi.
- La Fondazione Consulenti del Lavoro opera per promuovere la qualità delle risorse umane quale valore principale per vincere la sfida con il mercato del lavoro, in continua trasformazione sia dal punto di vista normativo che sociale ed economico. Per tali motivi pone al centro del suo operato la risorsa umana accompagnandola, attraverso percorsi personalizzati, nella ricerca attiva del lavoro.

ACCORDO DI PARTENARIATO

Articolo 1 – Oggetto e Impegni delle Parti

-
1. Con il presente Accordo di Partenariato, i Partner intendono formalizzare la propria associazione ai fini di collaborare per interventi congiunti nell'ambito delle politiche attive del lavoro e per il legame tra la formazione professionale ed il sistema produttivo.
 2. Le parti riconoscono che le recenti riforme del mercato del lavoro hanno aperto una prospettiva di sviluppo delle politiche del lavoro con la possibilità di una azione su tutto il territorio nazionale.
 3. Le parti condividono che le profonde trasformazioni in corso nel mercato del lavoro, l'evoluzione della normativa in materia di politiche, servizi, tutele del lavoro, l'elevata disoccupazione giovanile ed il permanere di un forte *mismatch* tra sistema formativo e domanda di lavoro, richiedano una forte sinergia fra gli attori dei servizi al lavoro
 4. Le parti condividono l'opportunità e l'utilità reciproca di una collaborazione tesa a valorizzare le rispettive esperienze per lo sviluppo di politiche attive del lavoro che possano contare sulla migliore qualità di intervento, con uno sviluppo equilibrato tra servizi rivolti alle persone ed un'efficace azione di inserimento lavorativo.
 5. In particolare, gli ambiti di collaborazione riguardano:
 - a. l'attivazione congiunta di interventi di politiche attive del lavoro, a partire dai territori che hanno già misure attive e nell'ambito di misure di livello nazionale, quali garanzia giovani.



- b. la sinergia per lo sviluppo di un rafforzamento della presenza sul territorio nazionale in previsione dell'avvio dell'Assegno di ricollocazione in attuazione del D.lgs. 150/2015
 - c. la sperimentazione per il rafforzamento dell'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale
6. L'Accordo, inoltre, prevedendo l'utilizzo sinergico di queste opportunità intende costruire una rete di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, legata al Collocamento mirato, tenendo conto delle numerose e importanti modifiche apportate alla Legge 68/1999 dal Decreto Legislativo 151/2015.
7. Le parti condividono che, oltre ai percorsi e agli incentivi previsti dalla normativa vigente, al fine di favorire e incentivare l'occupazione degli infortunati sul lavoro sarà possibile attivare quanto previsto in materia dall'INAIL: per facilitare il ritorno al lavoro di chi ha subito un infortunio o è stato colpito da una malattia professionale che lo ha reso disabile. La Fondazione potrà divulgare l'informazione dei contributi in favore delle aziende attraverso i delegati e allo stesso tempo ANMIL potrà collaborare nella stesura dei progetti necessari alla concessione dei contributi previsti.
8. Le parti condividono che ANMIL, dopo aver attivato la necessaria formazione, attraverso i propri operatori potrà promuovere l'accesso previsto per la assegnazione dell'Assegno di Ricollocazione, informando i possibili destinatari delle opportunità offerte dal percorso e delle competenze professionali possedute dai Delegati della Fondazione Lavoro.
9. Al fine della migliore riuscita delle attività, le Parti si impegnano ad integrare i propri servizi sviluppando un raccordo sul territorio fra la rete ANMIL e i delegati della Fondazione Consulenti per il lavoro. A tale fine le parti si impegnano a programmare nei 4 mesi successivi la firma del presente accordo incontri territoriali con il fine di promuovere la conoscenza reciproca dei servizi offerti.
10. Le parti inoltre si impegnano a condividere metodi e strumenti di promozione dei servizi presso le imprese del settore/territorio di riferimento attraverso azioni quali:
 - profilazione delle imprese da contattare attraverso un'analisi del mercato del lavoro locale
 - mappatura degli strumenti di comunicazione già esistenti e previsione di differenti strumenti di comunicazione sia tradizionali che virtuali
 - definizione del piano di comunicazione su base annuale (definizione strumenti di promozione dei servizi verso le imprese)
 - definizione di un piano di marketing su base annuale (calendarizzazione incontri con le imprese)



- incontri finalizzati a promuovere i servizi offerti e rilevare richieste di prestazioni presso imprese potenziali clienti individuate attraverso periodiche analisi del mercato del lavoro.
- Messa a punto di una carta dei servizi di rete che possa essere articolata sulle diverse realtà territoriali
- Sensibilizzazione sui temi condivisi degli Enti Territoriali (Regioni) e Locali (Comuni, AULSS)
- Attivazione di percorsi condivisi nelle scuole
- Attivazione delle possibili offerte ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia di welfare aziendale (assistenza ai disabili, conciliazione tempi di vita e di lavoro, prestazioni sanitarie ecc.)

Le «Parti» inoltre si impegnano ciascuna a

- realizzare le attività di propria competenza nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall'Accordo di Partenariato;
- Promuovere accordi territoriali di collaborazione per la partecipazione a iniziative di politica del lavoro
- organizzare le attività attraverso i mezzi necessari, gestendoli a proprio rischio e senza alcun vincolo di subordinazione;
- mettere a disposizione i mezzi e le competenze tecniche complementari e necessarie per assolvere in maniera adeguata tutti gli impegni e le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente Accordo;
- assicurare la copertura finanziaria delle spese necessarie per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza previste dall'Accordo di Partenariato;
- disciplinare ulteriormente i rapporti attraverso appositi documenti regolamentativi da definire congiuntamente a complemento del presente atto.

Articolo 2 – Ruolo dei Partner

1. Le «Parti» concordano che per il presente Accordo di Partenariato il ruolo di ciascun partner è paritetico.
2. In particolare, ciascun Partner è tenuto a:
 - a) svolgere con diligenza e coordinare le attività di propria competenza e responsabilità definite nell'Articolo 1;
 - b) monitorare in *itinere* il rispetto degli impegni assunti da ciascun Partner e segnalare tempestivamente all'altra «Parte» eventuali ritardi o inadempimenti, nonché eventi che possano incidere sulla composizione del partenariato o sulle finalità e obiettivi dell'«Accordo».



- c) predisporre tutta la documentazione relativa alle attività di propria competenza ed a trasmetterla all'altro Partner;
- d) garantire la massima integrazione con l'altro Partner in modo da ottenere la completa realizzazione degli obiettivi, partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto e a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione dell'intervento.

Articolo 3 – Comitato di Coordinamento

Ai fini di una corretta ed idonea pianificazione e gestione operativa e funzionale tra tutte le Parti, viene costituito un Comitato di Coordinamento composto da due responsabili per ciascuna delle parti. I nominativi dei sopra indicati soggetti nonché ogni recapito ad essi relativo sono specificati in apposito prospetto che viene allegato al presente Accordo (All. 1), di cui ne forma parte integrante e sostanziale. E' salva comunque la facoltà di ciascuna Parte di modificare sia i nominativi che i recapiti dandone tempestivo e puntuale avviso per iscritto all'altra Parte.

Le specifiche funzioni demandate esclusivamente al Comitato di Coordinamento sono le seguenti:

- Definizione del piano di attività da realizzarsi sui territori e predisposizione di uno o più accordi operativi di azione a livello territoriale in riferimento alle diverse misure previste dal presente Accordo e ad opportunità derivanti da iniziative attivate dalle Regioni o da altri soggetti.
- Riunioni periodiche, da svolgersi nel corso dell'espletamento delle attività concordate e condivise al fine di avere un corretto monitoraggio delle stesse nonché una esatta valutazione e considerazione dell'operato svolto da ciascuna Parte;
- Redazione di verbale di riunione da cui sia chiaramente evincibile lo stato evolutivo delle attività espletate all'interno del presente Accordo;
- Proposte di rinnovo, rinegoziazione, integrazione e/o modifica di una o più delle clausole del presente Accordo;
- Compimento di ogni atto e/o attività ritenuto necessario ed idoneo per un corretto espletamento delle attività concordate.

Articolo 4 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Il presente accordo non riguarda i diritti di proprietà industriale ed i diritti di sfruttamento eventualmente spettanti a ciascuno dei sottoscrittori del presente Accordo relativamente all'attività svolta da ciascuna delle «Parti». L'eventuale comunicazione o scambio tra i Partner delle tecniche adottate, oltre a essere coperta da riservatezza, non costituirà ad alcun titolo cessione o concessione di tali diritti.



Articolo 5 – Non Esclusività

Ciascuna delle «Parti» ha facoltà di richiedere/offrire servizi eguali o analoghi a quelli previsti nel presente accordo ad Enti e/o operatori economici terzi, senza che l'altra «Parte» possa aver nulla a chiedere o pretendere; in tal caso comunque i servizi saranno aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall'altro Partner che manterrà i propri diritti nascenti dal presente accordo.

Il presente accordo non crea alcun diritto di prestazione esclusiva in capo ad entrambe le «Parti» contrattuali.

Articolo 6 – Durata del contratto


La durata della presente Convenzione è di 1 anno (un anno) e cioè fino al 31 luglio 2018.

Articolo 7 – Scambio di informazioni e riservatezza

Tutte le Parti si impegnano, nell'ambito della presente convenzione, allo scambio di informazioni applicative e tecniche e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nel presente documento e successive modifiche. Inoltre, ciascuna Parte, ove l'attività congiunta richieda l'accesso a informazioni riservate dell'altra Parte per gli scopi previsti nel presente Accordo, si impegna a pretendere che tutte le persone coinvolte (siano esse dipendenti, consulenti e/o collaboratori di qualsivoglia natura) mantengano segrete e non rivelino a terzi le informazioni considerate riservate o che siano logicamente da considerarsi tali in base alle circostanze concrete, e ad utilizzare le stesse esclusivamente per gli scopi previsti nel presente Accordo.

Articolo 8 – Modifiche

Qualsiasi modifica e variazione al presente Accordo necessiterà, per la sua validità, della forma scritta e della relativa sottoscrizione di ciascun Partner. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previsti né tale evento potrà essere considerato come una modifica del presente Accordo né come accettazione tacita e non potrà arrecare pregiudizio alcuno ai diritti della parte lesa.



Articolo 9 – Foro Competente

Qualunque controversia relativa alla presente convenzione sarà affidata al tribunale ordinario di Roma.

Articolo 10 – Spese di registrazione

Eventuali spese di bollo e di registrazione sono divise paritemente tra le parti.

Articolo 11 – Rappresentanti delle Parti


Le persone che sottoscrivono questo atto garantiscono di possedere tutti i più ampi poteri legali per la stipulazione e la firma della presente Convenzione in rappresentanza delle Parti interessate.

Letta, approvata e sottoscritta, la presente Convenzione viene redatto in n. 2 copie originali

Roma, 27 luglio 2017

ANMIL

Timbro e firma del legale rappresentante



Fondazione Consulenti per il Lavoro

Timbro e firma del legale rappresentante

